

Segreteria Generale

Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma 05 giugno 2026

Ai tesserati

Mauro Cappelletti

Nadia Santini

Maja Sternai

c/o avv.ti Gian Paolo Guarnieri e Alessandro Benincampi

tranite pec: gianpaologuarnieri@pec.it; alessandrobenincampi@ordineavvocatiroma.org

Alla società

SSd Acqua1village

Tramite pec: aacqua1village@pec.it

e

Procura Federale

Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

Pc

Ufficio del Garante del Codice di Comportamento Sportivo

Tramite pec: garantecomportamentosportivo@cert.coni.it

Alessandro Simone Piva

Tramite pec: de.family@pec.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Procedimento 12/FIN/2026; Decisione 4/2026 del 19/05/2026.

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in data 27/05/2026.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE

PROCEDIMENTO 12/FIN/2026

DEFERIMENTO MAURO CAPPELLETTI (tess. Fin N. 173178), NADIA SANTINI (tess. Fin N. 319031), MAJA STERNAI (tess. FIN 125724) E SSD ACQUA1VILLAGE (cod aff.996277)

DECISIONE 4/2026 DEL 19/05/2026

Il giorno 19 maggio si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 22 aprile 2026 la Procura Federale ha deferito all'Intestato Tribunale Federale, sezione prima, i sig.ri Mauro Cappelletti (tess. FIN 173178), Nadia Santini (tess. FIN 319031), Maja Sternai (tess. FIN 125724) e la SSD Acqua1Village (cod. AFF. 996277), per i fatti accaduti in data 13 agosto 2025, in occasione dei Campionati Mondiali Master di Nuoto svoltisi in Singapore;

- in particolare, l'incolpazione per illecito sportivo e disciplinare nei confronti dei soggetti deferiti, quanto alla società Acqua 1 Village ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva, è fondata sull'avvenuta decisione degli atleti di non gareggiare nella staffetta alla quale risultavano già iscritti, e ciò per non essere state accettate dagli altri compagni di squadra le modifiche proposte alla composizione della stessa, e per avere prospettato, in alternativa al ritiro, comportamenti idonei a falsare volontariamente la prestazione sportiva, mediante prestazioni intenzionalmente scadenti e/o simulazione di impedimenti fisici;

- all'udienza del 19.05.2026 comparivano i difensori per tutti i soggetti deferiti, nonché di persona Mauro Cappelletti, Nadia Santini e Maja Sternai, sicché le parti precisavano le rispettive conclusioni: a) il P.F. chiedendo la sanzione di 9 mesi di sospensione per Cappelletti, Santini e Sternai, e la sanzione di € 600,00 di ammenda per la società; b) i difensori dei deferiti riportandosi ai propri scritti difensivi con richiesta di proscioglimento

RITENUTO CHE

- va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da parte deferita di inammissibilità del deferimento per l'asserita inosservanza da parte della Procura federale delle norme afferenti le attività di indagini, giacché il procedimento svoltosi preliminarmente presso il Garante del codice del comportamento sportivo del Coni ha offerto un quadro istruttorio, comprensivo delle audizioni di tutti gli interessati e delle deduzioni difensive delle parti, più che esauriente e solido per individuare e qualificare le ipotesi di incolpazione;

- i fatti contestati dalla Procura Federale risultano documentati e pacifici, oltretutto ammessi dalle stesse parti deferite;

- la natura dell'illecito, tuttavia, deve senz'altro ridimensionarsi, innanzitutto, in quanto il settore master non costituisce attività agonistica professionistica e la partecipazione presenta spesso un carattere volontario, ricreativo e autorganizzato;

- inoltre, a voler inquadrare la vicenda, appare altrettanto pacifico che il conflitto venutosi a creare tra le parti antagoniste – appartenenti alla stessa società – sia stato generato dalla decisione della squadra di non partecipare a una delle due staffette finali già iscritte alla competizione (la M240), peraltro, annullandola con una “forzatura” del sistema come ammesso dallo stesso autore, provocando di conseguenza la necessità di una riorganizzazione dei piani degli atleti per la partecipazione alla sola staffetta confermata (la M200) ;
- pertanto, la presa di posizione dei deferiti a non rendersi più disponibili per la staffetta non è stato un atto perentorio o assunto “ex abrupto” teso al boicottaggio, ovvero finalizzato ad alterare una gara o a pregiudicare i compagni di squadra, ma conseguente al suddetto evento, rivelatosi determinante nel provocare, prima, una animata dialettica tra i compagni nel tentare di condividere nominativi e composizione della staffetta rimasta, e nel provocare poi la decisione finale “tranchant” di non Partecipare;
- in sostanza, ferma restando la necessità che i deferiti non avrebbero dovuto evidentemente rinunciare a disputare la staffetta, la vicenda così come censurata ha messo in luce l’incapacità di tutti i tesserati appartenenti alla stessa compagine sociale a dirimere personalismi e criticità oggettive al fine, viceversa, di perseguire un interesse comune;
- la contestazione dell’illecito sportivo, dunque, va esclusa per i motivi sopra esposti;
- la responsabilità oggettiva della società, nella particolare fattispecie, non può trovare applicazione automatica per un principio di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alla comminata sanzione ai deferiti, mancando altresì, oggettivamente, un collegamento funzionale tra il fatto dei tesserati e l’organizzazione societaria, e non emergendo alcuna direttiva od omissione societaria, né vantaggi competitivi ottenuti dalla società o lesione di interessi federali primari; del resto, è provato che la rinuncia alla partecipazione alla gara da parte dei deferiti sia stata frutto di determinazioni individuali autonome e di divergenze esclusivamente interpersonali con gli altri compagni di squadra;
- ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di Giustizia deve ritenersi punibile anche la deferita Maya Sternai in quanto tesserata all’epoca dei fatti, ferma la sospensione della sanzione che verrà scontata all’atto di un eventuale nuovo tesseramento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale – I sezione, delibera di comminare l’ammonizione con diffida ai sig.ri Mauro Cappelletti (Tess. Fin N. 173178), Nadia Santini (Tess. Fin N. 319031), Maja Sternai (Tess. Fin 125724) ed il non luogo a procedere per la società, SSD Acqualvillage (cod aff.996277).

Si comunichi.

27.05.2026

Il Presidente

Avv. Adriano Sansonetti

Avv. Roberto Rinaldi

Avv. Massimo Mamprin